



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

**SERVIZIO 2-TRIBUTI-ANAGRAFE
-PUB.ISTR..-INN.TECNO.-CULT.TURISMO SPORT**

Determina del Responsabile del Servizio N. 363 del 23/12/2025

PROPOSTA N. 2031 del 23/12/2025

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-amministrativa per la redazione del Piano economico finanziario (PEF) della Tari per gli anni 2026-2029 mediante procedura sul MePA nr. 1401559 CIG B9C1EED1C9

PREMESSO che

con Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2025, prot. 36, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Di Giugno Milena la nomina a Responsabile del Servizio 2° “Tributi Anagrafe Stato Civile Leva Innovazione Tecnologica Pubblica Istruzione Cultura Turismo Sport” affidando alla stessa la responsabilità dei servizi inerenti in detta area ed i compiti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00, quelli indicati nello Statuto Comunale nei Regolamenti e nelle altre disposizioni comunali;

l'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 2° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario 2025;

con deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 14.02.2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che:

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con cui ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in

- un innovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale e, nel contempo, ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- ARERA, con deliberazione n. 389/2023/R/RIF, ha definito le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF TARI, con conferma dell’impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 e introduzione di profili innovativi necessari a garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023, onde salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della gestione;

ACCERTATO che l’Autorità di Regolazione, giusta delibera n. 385/203/R/RIF, ha adottato, ai sensi dell’art. 1 comma 527, lett. e), della legge n. 205/2017 e secondo le previsioni di cui all’art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022, lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

CONSTATATO che da ultimo:

- ARERA, con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e definito quindi le regole per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- in particolare, l’art. 3 della citata deliberazione disciplina gli aspetti riguardanti gli adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti;

CONSIDERATO che la complessità degli adempimenti di natura tecnico-ammnistrativa ed economico-finanziaria correlati alla redazione del PEF per gli anni 2026-2029 rende necessario l’acquisizione di un servizio di assistenza e supporto specialistico intersetoriale (per servizio Ambiente e Tributi) per la corretta redazione del Piano nonché di tutta la documentazione a corredo, al fine di rispettare il termine ultimo prescritto dall’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021;

RITENUTO quindi che, al fine di elaborare tutta la documentazione necessaria ad ottenere la validazione del PEF per il periodo 2026-2029 da parte di AGIR e l’approvazione da parte di ARERA, si rende opportuno e necessario procedere al conferimento di incarico di supporto a soggetto esterno specializzato in materia, stante la ristretta tempistica e la complessità della disciplina di riferimento;

ESAMINATI al riguardo:

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare appositamente la determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute

- essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del medesimo decreto legislativo secondo cui “*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;
 - l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
 - l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente a autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*”;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come novellato dall'art. 1, comma 130 della legge n.145/2018 secondo cui *Le amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e aldi sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1 del regolamento di cui al decreto el Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d. Lgs 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

ATTESO che lo Studio SIGAUDO s.r.l. con nota acquisita al Protocollo di questo Ente n. 28290 del 14/10/2025 ha formalizzato un preventivo inerente alle attività di assistenza tecnico-amministrativa per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e supporto all'Ente nelle attività di anali dei costi e dei ricavi, nonché nella fase di trasmissione del PEF all'ETC a fronte di un corrispettivo di euro 9.750,00 oltre IVA;

VERIFICATO che:

- l'offerta esaminata è compatibile con le esigenze di questo Ente correlate alle necessità di garantire l'espletamento delle prove concorsuali in coerenza con il quadro normativo;
- le ragioni di tale tipologia di affidamenti sono riconducibili alle esigenze di relazionarsi con un soggetto economico specializzato in materia;
- la società in esame risulta operatore economico adeguato ad effettuare il servizio in rassegna;
- si rende quindi opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio suddetto in favore dello Studio SIGAUDO s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) Via S. Croce, 40 C.F. 10459410014 idonea ed affidabile sotto il profilo professionale per il servizio sopra descritto, tenuto conto della convenienza economica complessiva dell'offerta alla luce delle condizioni;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'esperimento di trattativa diretta sul mercato della Pubblica amministrazione con Studio SIGAUDO s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) Via S. Croce, 40 C.F. 10459410014 la quale risulta regolarmente accreditata sul MePa idonea ed affidabile sotto il profilo professionale per il servizio sopra descritto mediante la procedura n. 1401559;

RITENUTO di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza tecnico-amministrativa per l'espletamento delle attività sopra indicate e, in particolare per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della Tari per gli anni 2026-2029 allo Studio SIGAUDO s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) Via S. Croce, 40 C.F. 10459410014, tenuto conto della convenienza complessiva dell'offerta;

CONSTATATA la regolarità del DURC fino al 30/01/2026 Prot. INAIL_50981601 del 02/10/2025;

ATTESO che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG B9C1EED1C9;

RILEVATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio specificatamente individuati;

- l'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 inerenti alle procedure di impegno di spesa;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) **di disporre** l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma i lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 allo Studio SIGAUDO s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) Via S. Croce, 40 C.F. 10459410014 del servizio di assistenza tecnico-amministrativa per l'espletamento delle attività sopra indicate e, in particolare per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della Tari per gli anni 2026-2029 mediante procedura di acquisto nr. 1401559;

2) **di stabilire** ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 quanto segue:

- l'oggetto del contratto è l'assistenza nella predisposizione di ogni documento e/o adempimento richiesto dall'ETC per la validazione del Piano economico-finanziario per il periodo 2026-2029 nonché per la susseguente approvazione da ARERA, al fine di rispettare il termine prescritto per l'approvazione delle tariffe TARI per il periodo di imposta 2026 (fissato al 30 aprile p.v. ex art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021);
- il sistema e il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;
- l'affidatario dovrà attendere alle condizioni indicate nel preventivo e alle specifiche riportate nel disciplinare accluso alla trattativa diretta;

3) **di stabilire** altresì le seguenti clausole essenziali:

- durata: fino a conclusione del procedimento;
- corrispettivo massimo: euro 9.750,00, oltre IVA al 2%,
- termini di pagamento: come indicato nel preventivo;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 (CIG B9C1EED1C9) e si impegna a comunicare il conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- il Comune di Cepagatti può recedere in qualsiasi momento dagli impegni assunti nei confronti dell'affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente alla data di adozione del presente atto e ne rendano impossibile e/o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso;
- qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente affidamento con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'affidatario stesso, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione

Comunale;

- qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, non dovessero essere rese le prestazioni secondo quanto previsto dal presente atto, dalla richiesta di preventivo e dall'offerta formulata, l'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento. Al verificarsi delle inadempienze che saranno contestate per iscritto all'affidatario, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione, e di affidare ad altri il servizio salvo la eventuale richiesta di risarcimento dei danni;
- ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicare per iscritto alla controparte quanto riscontrato, con assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, il Comune di Cepagatti comunicherà le proprie conseguenti determinazioni;
- sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, in base a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro;
- informa la società affidataria che i dati personali forniti per la presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cepagatti saranno trattati per le finalità strettamente necessarie alle operazioni e agli adempimenti connessi al presente affidamento. Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

4) **di attribuire** valore negoziale al presente provvedimento che dovrà essere sottoscritto, in segno di accettazione tacita ed incondizionata, dalla società incaricata, con la specifica che qualora le verifiche effettuate d'ufficio non dovessero andare a buon fine, opererà la clausola di decadenza dall'incarico;

5) **di impegnare**, la somma di € 9.750,00 sul cap. di spesa 392/0 del bilancio di previsione 2025/2027, comp. 2026 che sarà liquidata a fronte delle relative fatture che saranno emesse Studio SIGAUDIO s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) Via S. Croce, 40 C.F. 10459410014 e di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto per la ditta affidataria, dando atto che si procederà alla liquidazione a conclusione della prestazione in parola e a presentazione di regolare fattura (ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il *Codice Univoco* è **LIKU0C**);

4) **di dare atto** che l'istruttore del presente provvedimento è lo stesso responsabile del Servizio Dr.ssa Milena Di Giugno la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

6) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2031 del 23/12/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DI GIUGNO MILENA in data 23/12/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2031 del 23/12/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	392	213	1	01	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.750,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 23/12/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2409

Il 23/12/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1649 del 23/12/2025 con oggetto: **Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-amministrativa per la redazione del Piano economico finanziario (PEF) della Tari per gli anni 2026-2029 mediante procedura sul MePA nr. 1401559 CIG B9C1EED1C9**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GIUGNO MILENA il 23/12/2025.